



PROPOSTA EMENDATIVA AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 (TESTO UNICO ENTI LOCALI)

Art. 1

(Modifiche all'articolo 241 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

1. All'articolo 241 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. I limiti massimi e minimi del compenso spettante ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria, determinati con il decreto di cui al comma 1, costituiscono parametri inderogabili ai sensi e per gli effetti della legge 21 aprile 2023, n. 49. È fatto divieto agli enti locali di determinare il compenso in misura inferiore al valore medio della fascia demografica di appartenenza, calcolato mediante criterio obbligatorio di interpolazione lineare puntuale basato sull'esatta popolazione residente dell'ente. Il compenso come sopra determinato è incrementato del 20 per cento per gli enti locali incaricati della gestione e rendicontazione dei flussi finanziari straordinari legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ed è sottoposto ad adeguamento automatico biennale su base ISTAT».

2. All'articolo 241, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le parole: *«Il compenso può essere maggiorato»* sono sostituite dalle seguenti: *«Il compenso è maggiorato di diritto»*.

Roma lì 12/10/2026

Il Consiglio Nazionale

Unione Nazionale Revisori Legali – UNRL

www.revisori-legali.com/contatti